



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012;

Visto il decreto 14 novembre 2011 del Ministro della salute di nomina del Direttore Generale, Prof. Luca Pani, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 1282 in data 14 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’articolo 7 del succitato decreto legislativo che dispone che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la *performance* organizzativa ed individuale e, a tal fine, adottano il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

Visto in particolare il comma 3, lettera *b*) dell’articolo suindicato che prevede la definizione delle procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, volte a risolvere i conflitti nell’ambito del processo di valutazione della *performance* individuale e a prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale;

Visto l’articolo 13, del sopracitato decreto legislativo n. 150/2009 che istituisce la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), che opera in collaborazione con la Presidenza del Consiglio di Ministri e svolge un’attività di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;

Viste le delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), n. 104 del 2 settembre 2010 e n. 114 del 10 novembre 2010 relative alla corretta adozione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* e alle procedure di conciliazione;

Vista la delibera, n. 124 del 22 dicembre 2010, con la quale la CiVIT ha ulteriormente precisato che, salva la possibilità di un intervento del soggetto sovraordinato, l’adozione delle procedure di conciliazione deve essere soddisfatta con l’istituzione di un apposito collegio di conciliazione;

Visto l’articolo 5, comma 3, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.);

Visto il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare l’art. 19, comma 9 che ha previsto il trasferimento al Dipartimento della Funzione Pubblica delle competenze dell’ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009;;

Vista la delibera, n. 11 del 30 aprile 2015, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell’Agenzia italiana del farmaco che individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale e, in particolare il punto 6;

Preso atto delle procedure di conciliazione istituite nell’ambito del Sistema di misurazione della *performance* al fine di prevenire eventuali contrasti che potrebbero insorgere tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati, a seguito della valutazione della *performance* individuale;

Viste le proprie Determinazioni n.51/DG e n.313/DG rispettivamente del 21 febbraio 2012 e del 20 marzo 2013, di istituzione del Collegio di conciliazione;

Viste le proprie Determinazioni n.203/DG e n.349/DG rispettivamente del 4 marzo 2014 e del 8 aprile 2014, con cui veniva istituito il Collegio per l’anno 2014;

Visti i CV estratti dalla Banca Dati Esperti AIFA degli esperti in ambito giuridico – amministrativo richiesti dalla Direzione Generale in data 18 marzo 2015

DETERMINA

Articolo 1

E’ nominato il Collegio di conciliazione, che risulta così composto:

- Prof. Avv. Ernesto Stajano, in qualità di Presidente
- Prof. Giuseppe Pedalino, in qualità di Componente
- Avv. Federica Colletta, in qualità di Componente

Articolo 2

I Componenti rimangono in carica per il periodo necessario all’espletamento delle attività relative alla pronuncia sulla corretta applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, nel caso in cui insorgano conflitti tra valutato e valutatore, con particolare riferimento all’esame delle istanze di revisione presentate dal personale dirigenziale e non dirigenziale a seguito della valutazione della *performance* individuale per l’anno 2014.

Articolo 3

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, i Componenti del Collegio di conciliazione ricevono per ogni seduta una indennità di presenza pari a Euro 30.00. E' previsto il rimborso delle spese per vitto, alloggio e trasferimento.

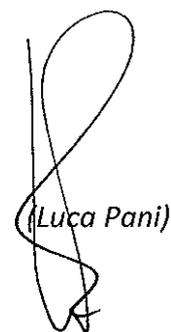
Articolo 4

Le funzioni di Segreteria del Collegio di conciliazione sono coordinate dal Rag. Maurizio Longo, nominato Segretario del Collegio di conciliazione.

Articolo 5

Il provvedimento di nomina dei Componenti di cui all'articolo 1 si intende perfezionato con il rilascio da parte dei Componenti medesimi della dichiarazione di assenza di incompatibilità con le attività del Collegio stesso.

Roma, 22/05/2015



(Luca Pani)